

Studio Legale

AVVOCATO **G**IULIA **F**ACCHINI

Diritto della persona, della famiglia e dei minori - Successioni e Trusts in materia di famiglia

REGIONE PIEMONTE

ASL CN1

“Il bambino maltrattato”

22 novembre 2008

L’AFFIDAMENTO CONDIVISO
E LA TUTELA DEL MINORE
NELLA CONFLITTUALITA CONIUGALE

INTERVENTO
DELL’AVV. GIULIA FACCHINI

10128 Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 27 Tel. +39 011 599957 Fax +39 011 5096614

00197 Roma, Via Mangili, 3 Tel/Fax +39 06 32110374

e-mail: studio@facchini.org

Il versante civilistico delle procedure penali per l'accertamento dei reati di abuso e maltrattamento intrafamiliare

Laddove la vicenda sia iniziata con una denuncia o segnalazione alla Procura della Repubblica adulti la Procura (o i Servizi se sono loro ad avere fatto la segnalazione) segnalano la vicenda anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

Il versante civilistico delle procedure penali per l'accertamento dei reati di abuso e maltrattamento intrafamiliare

La Procura Minorile chiede al Tribunale un Provvedimento urgente di allontanamento del minore e apre a carico del genitore abusante un procedimento per la decadenza o la limitazione della potestà genitoriale ai sensi dell'articolo 330 -o 333- del codice civile:

Art. 330 c.c.

- *“Il giudice può pronunciare la decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio. In tale caso per gravi motivi il giudice può allontanare il figlio dalla residenza familiare”*

Art. 333 c.c.

- *“Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare”.*

FATTISPECIE APERTE

- Necessario che i due articoli citati prevedano fattispecie aperte -cosa che non potrebbe ad esempio essere nel diritto penale- al fine di poter provvedere, ***nell'interesse del minore*** (che è la bussola del giudice e dell'avvocato familiarista) **alla sua protezione.**

Proseguo dei due giudizi penale e civile -minorile-

- **Il procedimento penale** ha lo scopo di accertare la commissione del fatto da parte di un soggetto volente al fine dell'applicazione della sanzione penale prevista.
- **Il procedimento minorile** ha ad oggetto invece la protezione del minore.

ACCERTAMENTI ED ACQUISIZIONE PROVE

- Le perizie che vengono disposte nel procedimento ex articolo 330/333 c.c, che ahimè, nonostante gli sforzi di coordinamento tra le due autorità giudiziarie vengono spesso duplicate, hanno uno scopo totalmente diverso da quelle disposte dal giudice penale e tendono ad accertare le condizioni psico fisiche del minore, l'esistenza di sintomi psicologici di abuso, quali aiuti gli siano necessari per superare il trauma se abuso vi è stato, quali cautele adottare nella sua relazione con il genitore abusante.

ESITO PROCEDIMENTO CIVILE MINORILE

- Potrebbe anche accadere che non solo dopo un rinvio a giudizio ma anche dopo una condanna di primo grado nei confronti del genitore abusante questi -ancorché dichiarato decaduto dalla potestà,- sia autorizzato dal Tribunale minorile a incontrare, pur con tutte le cautele -ad esempio in luogo neutro ed alla presenza di operatori specializzati-, il genitore abusante se ciò è utile al minore.

FALSI ABUSI SESSUALI- nella conflittualità coniugale

- DA Woody Allen in avanti l'accusa -falsa- di abuso sessuale è stata negli ultimi anni molto in voga nei casi di accesa conflittualità coniugale.
- E' peraltro il modo più sicuro per "*togliersi dai piedi*" l'odiato coniuge.

PARADIGMA DEL FALSO ABUSO

- **PROTAGONISTI:** Relazione di co-dipendenza vittima carnefice- Marito vittima e moglie carnefice un po' sessuofobica
- **CONTESTO:** **Marito** vittima che dopo anni di sopportazione finalmente chiede la separazione.
- **Moglie** che fa ogni genere di resistenza prima alla separazione e poi alla frequentazione del padre con il/i figli e lancia al marito accuse di ogni genere compreso l'essere manesco, aggressivo, alcol dipendente etc.
- **FIGLI:** Tendenzialmente nella fascia 0-6 anni.
- **LA STORIA DELL'INGEGNERE E CONSIGLI GENERALI**

ATTENZIONE ALLE STRUMENTALIZZAZIONI

- In caso di rivelazioni o sintomi sospetti sui bambini fare molta attenzione a chi li interroga, mai interrogarli in famiglia, mai interrogarli “*fai da te*”. Non dimenticare che i bambini sono suggestionabili e che alcuni sintomi di disagio sono riconducibili a una serie di fattori e non indicano in via esclusiva l’abuso sessuale.
- Guardare con attenzione al contesto familiare ed alla conflittualità intraconiugale ed a quella tra clan familiari.

Studio Legale

AVVOCATO **G**IULIA **F**ACCHINI

BREVI NOTE SULLA LEGGE 54/2006

L'AFFIDAMENTO CONDIVISO

ART. 155 C.C. MODIFICATO DALLA LEGGE 54/2006 AFFIDO CONDIVISO

- *“Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento **all’interesse morale e materiale di essa**”.*

ART. 155 C.C. MODIFICATO DALLA LEGGE 54/2006 AFFIDO CONDIVISO

- *“Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”.*

ART. 155 C.C. MODIFICATO DALLA LEGGE 54/2006 AFFIDO CONDIVISO

- *“La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.*
- *In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.*
- ***Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente”.***
- **SEGUONO LE QUESTIONI ECONOMICHE E DELLA CASA CONIUGALE**

ART.155 BIS LEGGE 54/2006

- *(Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso) – Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155.*
- **Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.**

Principi sostanziali dell'affido condiviso

Viene fissato il principio cosiddetto della **BIGENITORIALITA'**:

- il **minore** deve mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
- Il **minore** deve ricevere da entrambi i genitori:
 - cura;
 - educazione;
 - istruzione.
- Il **minore** deve conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
- Esercizio congiunto, esclusivo e/o separato da parte dei genitori della **responsabilità genitoriale**.

Funziona?

Secondo me sì, perlomeno toglie motivi di attrito circa la decisione su chi debba essere l'affidatario dei figli.

Prima della riforma l'affidamento condiviso era una gentile concessione che le madri facevano ai padri.

Nella pratica

Non figli divisi a metà tra i genitori ma articolazione di rapporti che garantisca per quanto possibile la compresenza anche alla luce della organizzazione di vita precedente.

Regime standard illustrare

Pediatra e regolamentazione dei rapporti genitori figli

- Se siete richiesti di un parere scritto sulle controindicazioni per quello specifico bambino rispetto al pendolarismo del regime di visite standard sopra illustrato dovete dirlo specificando bene e con chiarezza le ragioni cliniche della vostra diagnosi

Ad esempio

- Seguo Giovannino dalla nascita con visite regolari a cadenza
- Il bambino ha presentato i seguenti disturbi
- E' stato curato con al fine di
- E' un bambino che ciò nonostante ad oggi presenta le seguenti fragilità psico-fisiche
- Per queste ragioni si sconsiglia allo stato una sua permanenza ricorrente fuori casa preferendosi

AFFIDO CONDIVISO SOTTO IL PROFILO DELLA POTESTÀ

- Entrambi i genitori concordano le regole più importanti ma ciascuno ha, poi, il potere di darvi attuazione in piena autonomia,
- La nuova formulazione dell'affidamento e della potestà esercitata da entrambi ha il pregio di richiamare l'esigenza sulla condivisione (condividere non vuol dire codecidere) ma vuole dire dividere le responsabilità con l'altro e anche rispettare le decisioni dell'altro.....

AFFIDAMENTO CONDIVISO ED ESCLUSIVO

Corte di Appello di Torino:

“L’affidamento condiviso costituisce un traguardo ... che spesso nella fase iniziale della separazione i coniugi non sono in grado di raggiungere, non avendo ancora rielaborato in termini accettabili (per la prole) la loro separazione ed anzi esprimendo talvolta il loro disagio personale con una accentuata conflittualità che spesso purtroppo coinvolge direttamente la prole, usata come veicolo per colpire il partner”

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO RAGIONI

- Corte di Appello di Torino 27/10/06 V.G. 625/2006 non pubblicato.
- **Padre residente in Cina per motivi di lavoro**
- Corte di Appello di Torino 10/11/06 V.G. 819/2006 non pubblicato.
- ***“... Difficoltà della madre a riprendere il controllo di una situazione che le è sfuggita di mano e l’incapacità della stessa di dare limiti e regole alla minore da cui si sente poco rispettata”***

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO RAGIONI

- Corte di Appello di Torino 20/10/06 V.G. 587/2006 non pubblicato.
- *“Il signor ... nei limitati tempi di sua spettanza, lascia il figlio molte ore davanti ai videogiochi, anziché trattenersi con lui, non si preoccupa di fare svolgere i compiti al bambino, non lo accompagna a catechismo, comportamenti questi che, unitamente all’allontanamento del reclamante dalla famiglia nel primo mese di vita del bambino, in un momento importantissimo della sua crescita, denotano superficialità, scarsa consapevolezza dei doveri di educazione, incapacità di trasmettere valori e regole al figlio e pertanto non consentono allo stato attuale di pronunciare l’affido condiviso.*

PEDIATRA E AFFIDO CONDIVISO

- Mi pare che a fronte di questa normativa ove il minore, figlio di Separati/Divorziati o separandi presenti problematiche mediche di un certo rilievo (non solo mali di stagione) **occorra accertarsi che l'informazione sulle condizioni fisiche del minore e sulle cure proposte passi dal genitore che ha accompagnato il piccolo paziente anche all'altro genitore (sempre che si sia stati informati della separazione).**

D'altra parte codice deontologico Art. 21 - Documentazione clinica

- *“Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa, o dei suoi **legali rappresentanti**” (quindi ad oggi di entrambi i genitori che esercitano la potestà parentale).*

CONFLITTI GENITORIALI SUI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE O CURA DEL MINORE

- **Regimi alimentari**
- **Cure omeopatiche con il tema dell'articolo 12 - Prescrizione e trattamento terapeutico-** Sono vietate l'adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete.

Pratica sportiva

Se i genitori dopo avere ragionato con il professionista che ha in cura il figlio non trovano un ragionevole accordo sul da farsi diventa evidente che le cure sono solo una scusa per proseguire la loro conflittualità

BAMBINI PENDOLARI E ASSUNZIONE FARMACI

- Per richiamare il genitore (in genere il non collocatario) alla puntuale somministrazione dei farmaci prescritti, nei periodi in cui il bambino è con lui, perché non indicare nella prescrizione i rischi e le conseguenze di una irregolare o incostante assunzione del farmaco?

Ed infatti Art. 18

- Competenza professionale -

- *“... Nel rilasciare le prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative -il medico- deve fornire, in termini comprensibili e documentati, tutte le idonee informazioni e verificarne, per quanto possibile, la corretta esecuzione”.*

EVITARE DI COLLABORARE ALLA ALIENAZIONE PARENTALE

Bambini ma anche ragazzi che aderiscono nel conflitto in modo acritico alla posizione di un genitore – spesso anzi sempre supportato altrettanto acriticamente dalla propria famiglia di origine- e perdono completamente i rapporti con l'altro genitore

ALCUNE NOVITA' RAPPORTI CON GLI ASCENDENTI E PARENTI

Art. 155 c.c.

“Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto ... di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

NONNI E ALTRI PARENTI SIGNIFICATIVI

- Nella misura in cui gli ascendenti avessero rapporti costanti con i nipoti prima della frattura familiare, debbono continuare ad averli in funzione anche vicariante o di affiancamento.
- E' utile per i nonni e altri parenti che vogliono svolgere un ruolo positivo nonostante la separazione non essere troppo schierati ma garantire ai minori uno spazio per quanto possibile neutrale.

AFFIDAMENTO CONDIVISO ED ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Cassazione I civile 18/8/2006 in [www.minoriefamiglia .it](http://www.minoriefamiglia.it)

- a) *“l’affidamento condiviso attiene all’interesse esistenziale dei figli*
- b) *La corresponsione dell’assegno attiene viceversa alla cosiddetta “assistenza morale” dei figli nel senso che stante la sua natura patrimoniale assistenziale, è finalizzata a sostenere le spese necessarie per consentire le attività dirette allo sviluppo psicofisico della prole*
- c) *Ne consegue che l’affidamento condiviso non può comportare necessariamente e quale conseguenza automatica l’obbligo di ciascun genitore di provvedere in via diretta al mantenimento dei figli”.*

**ERGO. IL MODO ORDINARIO CON CUI UN GENITORE
DOVRA’ CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO
SARA QUELLO INDIRETTO MEDIANTE LA
CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO**

Articolo 155 sexies ascolto del minore

Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

NON VIENE NELLA PRATICA EFFETTUATO

SANZIONI AI GENITORI CHE IMPEDISCONO UNA CORRETTA BI-GENITORIALITA'

ART. 709 TER

In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

SANZIONI AI GENITORI CHE IMPEDISCONO UNA CORRETTA BI-GENITORIALITA'

- 1) *ammonire il genitore inadempiente;*
- 2) *disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;*
- 3) *disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;*
- 4) *condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.*

Studio Legale

AVVOCATO **G**IULIA **F**ACCHINI

TUTTO CIÒ PREMesso

DOVERI DEL PEDIATRA

EVITARE DI ESSERE COMPLICI DI UNA ALIENAZIONE PARENTALE

Bambini ma anche ragazzi che aderiscono nel conflitto in modo acritico alla posizione di un genitore – spesso anzi sempre supportato altrettanto acriticamente dalla propria famiglia di origine- e perdono completamente i rapporti con l'altro genitore

Art.5 Esercizio dell'attività professionale

- “Il medico nell'esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; **non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.**

Il medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga”

DOVERI DEL PEDIATRA

- Perdere un poco di tempo per comprendere la situazione ambientale in cui vive il minore se i genitori sono conviventi e conflittuali o separati e conflittuali.

DOVERI DEL PEDIATRA

Se richiesto da uno dei genitori di una attestazione sulle condizioni psico fisiche del minore:

1. Accertarsi dello scopo della richiesta e dell'utilizzo della attestazione.
2. Attenersi ai fatti clinici accertati e esplicitare i parametri di valutazione in base ai quali si è fatta una certa diagnosi.

NON ABBIATE PAURA DI RACCONTARE TUTTA LA STORIA CLINICA DALL'INIZIO

Art. 22 - Certificazione -

“Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute.

Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato”.

DOVERI DEL PEDIATRA

Se richiesto da uno dei genitori di una attestazione sulle condizioni psico fisiche del minore:

3. Informare sempre l'altro genitore della diagnosi e mettere a sua disposizione l'attestazione rilasciata.

Art. 9 - Segreto professionale

“Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato

Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie):

*a) - la richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o **del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa;**”*

CIO CHE NON DOVREBBE SUCCEDERE

Pediatra A

in data 12 ottobre 2007

Dichiaro di avere visitato in data odierna, il minore mio paziente dalla nascita. Il bambino riferisce frequenti episodi di stanchezza, in particolare notturna con crisi di sonno durante la scuola. Il b. presenta un deficit ponderale di circa 3 kg e segni di...(pallore monocutaneo e occhi...) Ritengo che lo stile di vita del piccolo (frequenti lunghi spostamenti e risvegli mattutini troppo precoci (per l'età del bimbo) sia assolutamente inadeguato ad un bimbo di 6 anni e che sia necessario provvedere ad una riorganizzazione dei suoi ritmi di vita giornaliera.

Pediatra B

in data 20 ottobre 2007

Certifico di aver visitato data odierna il b. nato il 7 /8/2001. Sin dalla nascita ho avuto occasione di seguire il bambino per le normali patologie infantili. Attualmente il bimbo è vivace, attivo, attento alle domande, non presenta alcun segno di stanchezza. E' minuto ma nella norma. Non presenta deficit ponderale o statuale preoccupanti. Le mucose sono rosee. Dalle domande poste al babbo considero lo stile di vita del bimbo perfettamente adeguato all'età. Dal punto di vista comportamentale il bimbo appare perfettamente sereno e riposato e non riferisce problemi di stanchezza.

DOVERI DEL PEDIATRA

- **AD ECCEZIONE.**
- Dei casi in cui l'informativa all'altro genitore potrebbe pregiudicare: l'incolumità fisica, del genitore o del minore e la salute o l'equilibrio psico- fisico del minore
- **NEL DUBBIO RIVOLGERSI AI SERVIZI SOCIALI (O AD UN AVVOCATO ESPERTO DELLA MATERIA FAMILIARE E MINORILE)**

DOVERI DEL PEDIATRA

- Se, indipendentemente dalla richiesta di uno dei genitori rileva condizioni psico fisiche del minore che possano fare pensare ad. abusi intrafamiliari, maltrattamenti, trascuratezze, eccesso di cure, o altre patologie riconducibili anche ipoteticamente ad una cattiva relazione genitoriale
- **AVVISARE I SERVIZI SOCIALI MA SENZA ALLARMISMI E CACCIA ALLE STREGHE**
- **La storia della malattia a trasmissione sessuale:**

ED INFATTI

Art. 29 - Assistenza -

“Il medico deve contribuire a proteggere il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di referto o di denuncia all'autorità giudiziaria nei casi specificatamente previsti dalla legge”.

Art. 29 - Assistenza -

“Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psichico e sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata.

Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria”.

DIFENSORI DELLE PARTI

- Collaborazione con i difensori dei genitori sia in una situazione di conflitto coniugale o paraconiugale sia in caso di presunti abusi

Si

- Accertandosi di chi e' l'interlocutore -non tutti sono avvocati realmente specializzati nella materia che trattano-.

Non dimenticare

Che la migliore garanzia di accertamento della verità è quella di collaborare allo svolgimento di un processo giusto con contraddittorio pieno sui fatti che sono da accertare.

**EVITARE I DELIRI DI ONNIPOTENZA
(DEI NOSTRI CLIENTI E NOSTRI).**